GIOVANNI PELLEGRINO
STUDIO LEGALE ASSOCIATO
LECCE Via Augusto Imperatore n. 16 -73100
Tel. 0832-256281 (4 linee) Fax 0832-256273
ROMA Corso del Rinascimento n. 11 – 00186
Tel. 06-68134939 (4 linee) Fax 06-68135991

AVV. GIUSEPPE PANICO
50125 – Firenze – Via Maggio 7
giuseppe.panico@firenze.pecavvocati.it

Spett.le
Ministero della cultura
Ufficio di Gabinetto
udcm@pec.cultura.gov.it
Direzione generale Risorse umane e organizzazione
dg-ruo@pec.cultura.gov.it
Servizio II – Personale e relazioni sindacali
dg-ruo.servizio2@pec.cultura.gov.it
e p.c.
Avvocatura Generale dello Stato
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

oggetto: PUBBLICAZIONE DI AVVISO SUL SITO WEB IN ADEMPIMENTO DELL' ORDINANZA n. 6200 del 05/11/2026 CON CUI IL TAR LAZIO – ROMA, SEZ. II-QUATER HA AUTORIZZATO LA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

premessa

Con ordinanza n. 6200/2026 pubblicata il 05/11/2026 e comunicata in pari data, il TAR Lazio – Roma, Sez. II-quater, ha disposto in relazione al ricorso RG 10590/2026 l'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami nei confronti di tutti i soggetti controinteressati, da effettuarsi a cura e spese della parte ricorrente tramite la pubblicazione di un avviso sul sito web del Ministero della cultura.

Pertanto al fine di adempiere a quanto precede si specifica in modo puntuale che

* * *

1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede:

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, Sezione II-quater.

2. Numero di registro generale del procedimento giurisdizionale:

r.g.n. 10590/2026.

3. Nominativo della parte ricorrente:

Francesca Ritucci.

4. Estremi dei provvedimenti impugnati:

- decreto direttoriale n. 2708 dell'08/09/2026 del Ministero della cultura, Dipartimento per l'Amministrazione generale, Direzione generale Risorse umane e organizzazione, recante approvazione delle graduatorie di merito (allegate al predetto decreto) dei vincitori della procedura per il passaggio di complessive n. 300 unità di personale, appartenente ai ruoli del Ministero della cultura, dall'Area degli Assistenti all'Area dei Funzionari, a parziale rettifica e sostituzione delle precedenti graduatorie approvate con decreto direttoriale n. 1836 del 02/07/2026,

- circolare n. 189 dell'08/09/2026, con cui si procede alla pubblicazione del predetto decreto n. 2708, e i relativi allegati, in particolare, nella misura in cui non includono la ricorrente nell'elenco dei vincitori della procedura relativamente alla posizione di Funzionario Storico dell'Arte;

- per quanto di ragione e interesse, il precedente decreto direttoriale n. 1836 del 02/07/2026, la precedente circolare n. 126 del 02/07/2026 e i relativi allegati; la comunicazione, trasmessa a mezzo p.e.c. in data 21/08/2026, e il verbale n. 20 del 19/08/2026, nella parte in cui non viene accolta l'istanza di ricalcolo del punteggio della ricorrente;

- ogni altro atto preparatorio, presupposto, conseguente e/o comunque collegato o connesso, anche istruttorio, richiamato nei predetti, allegato agli stessi e con il quale sono stati trasmessi, se e per quanto lesivi per la ricorrente.

5. Indicazione nominativa dei controinteressati (devono intendersi quali "controinteressati" i candidati che sono collocati in graduatoria in posizione tale da essere scavalcati dalla ricorrente in caso di fondatezza della sua pretesa avente ad oggetto il ricalcolo del punteggio da 54,115 a 81,115, siano essi vincitori o idonei):

Sanfilippo Maria Beatrice, Nudo Elisa, Coco Alessandro, Paggetta Monica, Minenna Cecilia, D'Azzeo Pasqua, Comoglio Sara, Avanzi Leda, Venturini Francesca, Tafuri Antonia, Sansone Maria Rosaria, Filippelli Serafina, Fedeli Francesca, Lemmi Cristina, Grimaldi Emanuela, Iannucci Maria, Bernardini

Andrea, Mastrocicco Paola, Montanari Elena, Strizoli Elisa, Della Rocca Francesca, Marucci Maria Donata, Spanò Maria, Elia Gioia, Sorrenti Linda, Zanetti Lara, Somma Luca, Manco Cinzia, Lucantoni Silvia, Marson Stefano, Natale Valentina, Strinati Flavia, Campanelli Laura, Tosato Debora, Masi Maria Carmela, Liberato Marco, Barlacchi Silvia.

6. Sunto del ricorso:

Con decreto direttoriale 26/06/2025 n. 956 il Ministero della Cultura ha indetto una procedura, riservata al personale interno, per il passaggio di complessive n. 300 unità di personale dall'Area degli Assistenti all'Area dei Funzionari (di seguito, "*Bando*"). L'articolo 2 del Bando prevedeva che ciascun dipendente interessato potesse candidarsi per massimo due posizioni tra quelle in concorso. La ricorrente, già dipendente del Ministero, in ruolo da oltre 17 anni e inquadrata nell'Area degli Assistenti, con profilo professionale di Assistente tecnico per la tutela e la valorizzazione ha presentato domanda per la figura professionale di Funzionario per la gestione dei servizi culturali e di Funzionario Storico dell'Arte, per la quale il Ministero ha messo a concorso n. 20 posti.

Per partecipare alla procedura, il Bando (art. 2) ha previsto che il candidato dovesse "*essere in possesso, alla data di pubblicazione del bando, della laurea (triennale o magistrale) e di qualsiasi titolo ulteriore previsto dal mansionario del nostro Dicastero per la posizione di lavoro per cui si concorre*". Al riguardo, tale mansionario (Allegato 1), con riferimento ai requisiti d'accesso per la posizione di Funzionario Storico dell'Arte, per cui è causa, si limita a un rinvio "*a normativa vigente*", la quale, per tale posizione, non prevede alcun "*titolo ulteriore*" rispetto alla laurea. Il Bando, inoltre, ha previsto che, per partecipare alla procedura, il candidato fosse in servizio con contratto a tempo indeterminato alla data di pubblicazione del Bando; fosse inquadrato nell'Area degli Assistenti alla stessa data; avesse almeno 5 anni di esperienza maturata nell'Area degli Assistenti.

Con riguardo, invece, ai "*Criteri di valutazione*", il Bando (art. 3) ha stabilito che il passaggio all'Area dei Funzionari avvenisse attraverso delle graduatorie di merito, per ciascuna delle posizioni, all'esito di una valutazione comparativa sulla base dei seguenti criteri: (i) esperienza maturata nell'area di provenienza, per un

totale di 30 punti; (ii) competenze professionali, tenendo conto del possesso di titoli di studio, per un totale di 35 punti; (iii) valutazione positiva negli ultimi tre anni in servizio, o comunque le ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico, per un totale di 10 punti; (iv) esiti della prova conclusiva, per un totale di 25 punti; per un punteggio massimo complessivo pari a 100 punti.

Quanto ai punteggi da attribuire ai titoli posseduti, l'Allegato 2, alla lett. C (Funzionario Storico dell'Arte) ha previsto quanto segue: 1. Diploma di specializzazione o dottorato di ricerca o master di II livello in materie *afferenti* alla posizione di lavoro: 25 punti; o, in subordine con punteggio minore, Diploma di specializzazione o dottorato di ricerca o master di II livello in materie *non* afferenti alla posizione di lavoro: 15 punti; 2. titoli di studio universitari, post-universitari e abilitazioni professionali ulteriori a quelli previsti dai punti precedenti, punteggio massimo fino a 10 punti: ulteriore laurea triennale o di primo livello o diploma universitario: 1,5 punti; ulteriore laurea magistrale o laurea specialistica che non sia la naturale prosecuzione del titolo di cui al precedente punto o ulteriore laurea vecchio ordinamento o laurea a ciclo unico: 3 punti; master di I livello: 1 punto; ulteriore master II livello: 1,5 punti; ulteriore diploma di specializzazione: 2 punti; ulteriore dottorato di ricerca: 3 punti; corso di perfezionamento con esame finale: 1 punto; abilitazione professionale conseguente al superamento di un esame di Stato: 2 punti.

La ricorrente ha allegato alla domanda: ai fini dell'ammissibilità, la Laurea in Conservazione dei Beni Culturali; inoltre, ai fini dell'assegnazione dei punteggi, il Master di II° livello in Psicologia dell'arte e dell'organizzazione museale – *Art Management Psychology*, e l'attestato di qualifica professionale di Restauratore d'arte quale corso di perfezionamento con esame finale. La procedura ha previsto l'assegnazione di un punteggio "provvisorio", da parte del sistema telematico, sulla base di quanto allegato. Alla ricorrente il sistema ha assegnato 60,49 punti, segnatamente: 24,49 punti per l'esperienza maturata; 25 punti per il suddetto Master di II° livello; 1 punto per il corso di perfezionamento con rilascio dell'attestato di qualifica professionale di Restauratore d'Arte; 10 punti per valutazione positiva conseguita negli ultimi tre anni in servizio. La ricorrente ha

poi superato la prova scritta, con il punteggio di 20,625, con conseguente punteggio complessivo di 81,115.

Con avviso del 03/10/2025, l'Amministrazione ha chiesto ai candidati di specificare – compilando un apposito form – i titoli già dichiarati nella domanda, distinguendo tra titoli utilizzati ai fini dell'accesso e titoli, invece, rilevanti ai fini della valutazione. La ricorrente ha indicato, tra i "*titoli ulteriori*" (ai fini del punteggio), il Master di II livello e il corso di perfezionamento.

Senonché, l'Amministrazione ha approvato le graduatorie senza attribuire alla ricorrente il punteggio che le sarebbe spettato. In particolare, la ricorrente in un primo momento è stata addirittura esclusa; infatti, in data 02/07/2026, il Ministero ha comunicato che era stata disposta la sua esclusione per asserita mancanza del titolo di partecipazione (Laurea) invece pacificamente sussistente. La ricorrente ha quindi richiesto e ottenuto accesso agli atti, dal quale è emerso che l'esclusione era stata determinata dall'asserita non afferenza del proprio titolo di specializzazione di secondo livello (Master) al profilo professionale. Infatti, nel verbale n. 7 del 21/04/2026 è indicato il punteggio "revisionato" di 54,115 (che non tiene conto del Master) e, in nota, "*titolo di specializzazione di 2° livello non afferente al profilo. Candidata esclusa*". L'Amministrazione ha erroneamente ritenuto il Master quale mero titolo di accesso e non quale titolo utile ai fini dell'attribuzione del punteggio, e, ritenendo tale titolo "*non afferente al profilo*", aveva escluso la ricorrente.

La ricorrente ha quindi presentato istanza di autotutela, chiedendo sia la sua riammissione, sia la rideterminazione del suddetto punteggio "revisionato". Eppure, con comunicazione del 21/08/2026 l'istanza è stata accolta solo parzialmente; l'Amministrazione, infatti, ha sì riammesso la ricorrente, riconoscendo dunque l'afferenza del Master di II° livello, ma non ha considerato tale Master quale titolo ulteriore per la rideterminazione del punteggio. Nella stessa occasione, l'Amministrazione ha comunicato anche la non valutabilità dell'attestato di Restauratore d'arte, ritenendo che detto titolo non si configuri "*né come Corso di perfezionamento con esame finale, né come abilitazione professionale conseguente al superamento di esame di Stato*".

Infine, con decreto 08/09/2026 n. 2708, "*considerate le istanze di riesame e di annullamento in autotutela avanzate da parte di alcuni dipendenti vincitori, non vincitori ed esclusi, con conseguente richiesta di rettifica dei punteggi attribuiti e acquisite agli atti dell'Amministrazione*", a parziale rettifica e sostituzione delle graduatorie di merito approvate con il precedente decreto del 02/07/2026, sono state approvate le graduatorie dei vincitori, allegate al medesimo decreto. Col medesimo decreto è stata disposta la pubblicazione degli elenchi rettificati dei non vincitori. In pari data, è stata pubblicata la circolare n. 189 con la quale, si legge, *(i)* si procede alla pubblicazione del decreto n. 2708; *(ii)* si dispone la contestuale pubblicazione degli elenchi, come rettificati, dei dipendenti non in possesso del punteggio sufficiente ai fini dell'utile collocazione in graduatoria per le varie posizioni; *(iii)* si precisa che il decreto n. 2708, unitamente ai suoi allegati, sostituisce integralmente il precedente decreto del 2 luglio 2026 e relativi allegati precedentemente pubblicati con circolare n. 126/2026.

Da tali atti risulta complessivamente che la posizione della ricorrente è rimasta illegittimamente pregiudicata: infatti, risulta inserita nell'elenco dei non vincitori, alla posizione n. 44, con il punteggio di 54,115, che è inferiore di 27 punti rispetto a quello che le sarebbe spettato, pari a 81,115, che le avrebbe consentito di collocarsi tra i vincitori (precisamente al settimo posto), dato che la graduatoria dei vincitori vede al ventesimo posto, l'ultimo utile, la dott.ssa Cristina Lemmi, con un punteggio di 60,242. La decurtazione di 27 punti è dovuta alla mancata valutazione del Master di II° livello (riconosciuto 'afferente' in sede di riammissione alla procedura) e del corso di perfezionamento (25 punti + 1 punto), oltre a un ulteriore "taglio" di un punto che, anche a seguito dell'accesso agli atti, risulta ancora inspiegabile e, comunque, ingiusto.

Da qui la legittimazione e l'interesse al presente ricorso avverso i provvedimenti impugnati che sono illegittimi per le seguenti ragioni di diritto:

I. Violazione e falsa applicazione dell'art. 97 Cost., degli artt. 2, 3 e 7 del Bando, nonché degli Allegati 1 e 2 al Bando. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti, illogicità manifesta e difetto di istruttoria e di motivazione.

Si censurano gli atti impugnati nella parte in cui il Master di II° livello conseguito dalla ricorrente è stato considerato quale mero requisito di ammissione alla procedura e non (o, comunque, non anche) come titolo per il quale la ricorrente (in possesso della laurea ai fini dell'ammissione) avrebbe dovuto conseguire il punteggio (25 punti) appositamente previsto dal Bando per tale titolo; punteggio che le avrebbe consentito di collocarsi nella graduatoria dei vincitori relativamente alla posizione di Funzionario Storico dell'Arte.

Ed invero, quanto ai titoli di accesso, il Bando ha richiesto, all'art. 2, il possesso della laurea e di "*qualsiasi titolo previsto dal mansionario del nostro Dicastero per la posizione di lavoro per cui si concorre (Allegato 1)*". L'Allegato 1 per la posizione di Funzionario Storico dell'Arte, in punto di individuazione dei requisiti d'accesso dall'interno (trattasi di procedura di progressione verticale), si limita a rinviare "*a normativa vigente*". Ebbene, nessuna previsione della "*normativa vigente*" (infatti, non indicata negli atti impugnati) dispone che per l'accesso a simile posizione sia necessario un titolo ulteriore rispetto alla laurea. In ogni caso, l'Allegato 2, alla lettera C), prevede "*titol**o** di accesso: come da ordinamento professionale dell'Amministrazione – Allegato 1*", ed è evidente che la declinazione al singolare (*titolo* e non *titoli*) disvela l'intenzione di considerare, quantomeno per questa specifica procedura e per la posizione di lavoro in rilievo, solo un titolo, vale a dire la laurea (pacificamente posseduta dalla ricorrente), quale requisito di accesso.

Quanto al punteggio, il suddetto Allegato 2 prosegue indicando il "*punteggio massimo conseguibile per la valutazione degli ulteriori titoli di studio*" (per un totale di massimo 35 punti), come segue: - diploma di specializzazione o dottorato di ricerca o master di II livello in materie afferenti alla posizione di lavoro: 25 punti; - gli stessi titoli (diploma, dottorato o master di II livello) in materie, invece, non afferenti: 15 punti; - titoli "*ulteriori*": punteggio massimo 10 punti, tra cui: ulteriore laurea triennale o di I livello o diploma universitario: 1,5 punti; corso di perfezionamento con esame finale: 1 punto.

Ebbene, l'Amministrazione ha inizialmente escluso la ricorrente dalla procedura in quanto il Master era stato erroneamente considerato non afferente e omettendo

di considerare la laurea. Successivamente, la ricorrente è stata riammessa, riconoscendo l'Amministrazione la laurea e l'ammissibilità del Master, e dunque la sua afferenza, non provvedendo, tuttavia, a riconoscere il relativo (25 punti) punteggio. Dunque, nonostante le previsioni della *lex specialis*, e la loro nota portata autovincolante, l'Amministrazione ha erroneamente considerato il Master di II° livello quale mero requisito di accesso non valutabile (quantomeno anche) come titolo attributivo del punteggio (25 punti) espressamente previsto dall'Allegato 2 proprio per il possesso di tale specifico titolo. Mentre ciò avrebbe dovuto effettuare anche in applicazione dell'art. 3 del Bando, in base al quale la valutazione della posizione avrebbe dovuto tener conto delle competenze professionali dichiarate e regolarmente documentate, e quindi del possesso del titolo di studio ulteriore rispetto alla laurea (quest'ultima, requisito di accesso).

Conseguentemente, il punteggio totale, in conseguenza del Master di II° livello riconosciuto come afferente, deve essere aumentato di 25 punti e, quindi, rideterminato in 79,115 (54,115 + 25), così da far avanzare la ricorrente nella graduatoria dei vincitori (all'ottavo posto). Peraltro, anche volendo attribuire alla ricorrente solamente i 15 punti previsti dall'Allegato 2 per il conseguimento, invece, di un Master di II° livello *non afferente* (ciò che non è), la ricorrente otterrebbe comunque un punteggio sufficiente all'inserimento nella graduatoria dei vincitori, atteso che al candidato collocato al ventesimo posto (l'ultimo utile) è stato assegnato un punteggio di 60,242; in particolare, i 15 punti previsti per il conseguimento di un Master di II° livello non afferente consentirebbero, comunque, alla ricorrente di collocarsi, con 69,115 punti, al diciottesimo posto.

Ciò, ovviamente, viene detto per mera completezza, dato che l'Amministrazione, nel riammettere la ricorrente, ha riconosciuto l'afferenza del Master (l'iniziale esclusione era, infatti, motivata con la non afferenza di tale titolo). Del resto, il Master non poteva che essere ritenuto, appunto, afferente alla posizione e alle mansioni di Funzionario Storico dell'Arte.

Il mansionario, infatti, per tale posizione richiede, tra le conoscenze specifiche da possedere, proprio la "*conoscenza approfondita della Storia dell'arte, storia della critica d'arte, museologia e museografia*". Le competenze acquisite in materia di

organizzazione museale consentono alla ricorrente di svolgere le mansioni caratterizzanti la posizione Funzionario Storico dell'Arte, come individuate dal mansionario. Parimenti afferente è il percorso di studi accademici con le mansioni trasversali di cui al mansionario. Pertanto, risulta confermato che il titolo conseguito dalla ricorrente è senz'altro afferente alla posizione di Funzionario Storico dell'Arte, a fortiori alla luce del 'criterio sostanziale' che deve guidare la verifica dell'attinenza del titolo rispetto alla posizione di lavoro. Inoltre, l'esperienza professionale maturata dalla ricorrente nell'ambito tecnico-specialistico per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, unita alla tipologia degli incarichi rivestiti, risulta pienamente coerente con i requisiti richiesti e rappresenta il percorso naturale all'interno della stessa famiglia professionale (Famiglia professionale tecnico-specialistica per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale).

II. Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3 e 7 del Bando, nonché dell'Allegato 2 al Bando. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti, irragionevolezza, difetto di istruttoria e di motivazione.

Fermo quanto precede, di per sé già assorbente, conducendo la dovuta assegnazione del punteggio previsto per il Master di II° livello a collocare la ricorrente nell'elenco dei vincitori relativamente alla posizione di Funzionario Storico dell'Arte, la graduatoria è, altresì, illegittima perché alla ricorrente non è stato neppure riconosciuto il punteggio previsto dalla normativa concorsuale in caso di possesso di un corso di perfezionamento con esame finale, oltreché per aver ingiustamente e inspiegabilmente detratto un ulteriore punto.

Sotto il primo profilo, l'Allegato 2 al Bando ha previsto l'attribuzione di 1 punto per il possesso di un "*corso di perfezionamento con esame finale".* La ricorrente, nella domanda, così come nel form compilato a seguito dell'avviso del 03/10/2025, ha correttamente indicato e dimostrato il possesso dell'attestato di qualifica professionale di restauratore d'arte, quale corso di perfezionamento con esame finale; ciò è stato autocertificato come previsto dalla normativa di gara, e altresì documentato. L'Amministrazione ha nondimeno ritenuto di non valutare detto titolo, sostenendo – erroneamente – che esso non sarebbe configurabile né come

corso di perfezionamento con esame finale, né come abilitazione professionale conseguente al superamento di esame di Stato.

Invece, il corso di perfezionamento dichiarato e documentato rappresenta senz'altro un titolo idoneo ad attribuire il punteggio (1 punto) previsto dall'Allegato 2, in quanto è stato conseguito proprio dopo il superamento di un *esame finale*. L'attestato di qualificazione professionale, rilasciato dalla Regione Lazio, allegato alla domanda, prevede espressamente che la ricorrente ha superato, in data 04/06/1997, l'esame finale, e ciò, in base alle previsioni del Bando di concorso e dei documenti allegati, avrebbe dovuto – a prescindere da ogni ulteriore considerazione – determinare l'attribuzione del punteggio che – dunque – ingiustamente non è stato assegnato.

Sotto concorrente profilo, il punteggio "provvisorio" calcolato dal sistema sulla base dei titoli e dei dati dichiarati e allegati dalla ricorrente nella domanda (24,49 punti per l'esperienza maturata; 25 punti per il Master di II° livello; 1 punto per il corso di perfezionamento in restauratore d'arte con esame finale; 10 punti per valutazione positiva conseguita negli ultimi tre anni in servizio), cui devono aggiungersi i 20,625 punti assegnati alla ricorrente per la prova scritta (per un totale di 81,115 punti), è stato dall'Amministrazione ridotto di 27 punti (punteggio "revisionato" 54,115), di cui 25 sono riferibili all'erroneo mancato riconoscimento del Master di II° livello e 1 alla ritenuta inammissibilità del predetto corso di perfezionamento; per un totale di 26 punti – erroneamente – non assegnati.

Ebbene, fermo quanto sopra, ad essere illegittimo è, altresì, il taglio (senza alcuna motivazione) o, comunque, il mancato riconoscimento, di un ulteriore punto, che, così come l'ulteriore punto per il corso di perfezionamento, seppur non garantirebbe di per sé alla ricorrente di collocarsi in posizione utile in graduatoria, le consentirebbe di beneficiare di una posizione sensibilmente migliore ai fini di ben possibili scorrimenti espressamente previsti dal Bando.

7. Testo integrale dell'ordinanza n. 6200/2026 pubblicata il 05/11/2026:

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10590 del 2026, proposto da Francesca Ritucci, rappresentata e difesa dagli avvocati Gianluigi Pellegrino e Giuseppe Panico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della cultura, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Cristina Lemmi e Leda Avanzi, non costituite in giudizio;

per l'annullamento

previa adozione di idonea misura cautelare,

- del decreto direttoriale n. 2708 dell'8/09/2026 del Ministero della cultura, Dipartimento per l'Amministrazione generale, Direzione generale Risorse umane e organizzazione, recante approvazione delle graduatorie di merito (allegate al predetto decreto) dei vincitori della procedura per il passaggio di complessive n. 300 unità di personale, appartenente ai ruoli del Ministero della cultura, dall'Area degli Assistenti all'Area dei Funzionari, a parziale rettifica e sostituzione delle precedenti graduatorie approvate con decreto direttoriale n. 1836 del 02/07/2026 (doc. 1), nonché della circolare n. 189 dell'08/09/2026, con cui si procede alla pubblicazione del predetto decreto n. 2708 (doc. 2), e dei relativi allegati, in particolare, nella misura in cui non includono la ricorrente nell'elenco dei vincitori della procedura relativamente alla posizione di Funzionario Storico dell'Arte;
- per quanto di ragione e interesse, del precedente decreto direttoriale n. 1836 del 2/07/2026 (doc. 3), della precedente circolare n. 126 del 02/07/2026 e dei relativi allegati; della comunicazione, trasmessa a mezzo p.e.c. in data 21/08/2026 (doc. 4), e del verbale n. 20 del 19/08/2026, nella parte in cui non viene accolta l'istanza di ricalcolo del punteggio della ricorrente;
- di ogni altro atto preparatorio, presupposto, conseguente e/o comunque collegato o connesso, anche istruttorio, richiamato nei predetti, allegato agli stessi e con il quale sono stati trasmessi, se e per quanto lesivi per la ricorrente con condanna

dell'Amministrazione a provvedere alla rideterminazione del punteggio della ricorrente e alla riformulazione della graduatoria con inserimento della ricorrente tra i vincitori della procedura relativamente alla posizione di Funzionario Storico dell'Arte.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della cultura;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 c.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2026 la dott.ssa Virginia Giorgini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

RITENUTO, peraltro coerentemente con la decisione cautelare assunta dalla Sezione in altro giudizio relativo alla medesima procedura (cfr. ordinanza n. 5348 del 29 settembre 2026), che il pregiudizio prospettato dalla ricorrente – secondo cui "*l'immediata efficacia della graduatoria impedisce* [alla medesima] *di essere inserita nell'Area dei Funzionari per la posizione legittimamente ambita di Funzionario Storico dell'Arte*", mentre "*l'Amministrazione procederebbe ad assegnare le posizioni di Funzionario ai candidati risultati vincitori, stipulando i relativi contratti di lavoro, per poi, una volta accolto il presente ricorso, doverli risolvere*" – non si presenti munito dei necessari requisiti di gravità e irreparabilità;

RITENUTO, inoltre, ad un sommario esame tipico della presente fase cautelare e salva ogni diversa valutazione nella sede di merito, che il gravame non risulti assistito da sufficienti profili di *fumus boni iuris*, considerato che, accedendo alla tesi attorea secondo cui il possesso della laurea è requisito sufficiente ai fini della partecipazione alla procedura, si finirebbe per svuotare di significato la previsione di cui all'art. 2, comma 1, lett. c), del bando che richiede – in aggiunta alla laurea (triennale o magistrale) – "*qualsiasi titolo ulteriore previsto dal mansionario del nostro Dicastero per la posizione di lavoro per cui si concorre*";

RITENUTO, nondimeno, di dover disporre, già nella presente sede cautelare, per esigenze di celerità ed economia processuale, che rendono opportuno addivenire alla discussione del merito a contraddittorio già integro, l'integrazione del contraddittorio, mediante pubblici proclami, nei confronti di tutti i soggetti controinteressati, da individuare nei candidati che sono collocati in graduatoria in posizione tale da essere scavalcati dalla ricorrente in caso di fondatezza della sua pretesa (cfr., da ultimo, Cons. Stato, Sez. III, ord. 14 settembre 2026, n. 3879), avente ad oggetto il ricalcolo del punteggio che ha conseguito da 54,115 a 81,115 (cfr. pag. 5 del ricorso), siano essi vincitori o idonei (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 17 settembre 2002, n. 4713, richiamata da T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, 21 marzo 2008, n. 654 e da T.A.R. Sardegna, Sez. I, 11 maggio 2012, n. 477);

RAVVISATA l'opportunità, in ragione del numero dei controinteressati, che siffatta integrazione, ai sensi dell'art. 49, comma 3, c.p.a., avvenga con le modalità e nei termini appresso descritti:

a) entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione, a cura della Segreteria, della presente ordinanza, parte ricorrente dovrà provvedere, a sua cura e spese, alla pubblicazione sul sito web del Ministero della cultura – che all'uopo dovrà fornire la massima collaborazione – di un avviso contenente le seguenti informazioni:

- l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede;
- il numero di registro generale del presente procedimento giurisdizionale;
- il nominativo della parte ricorrente;
- gli estremi dei provvedimenti impugnati;
- la precisazione che devono intendersi quali "controinteressati" i vincitori e gli idonei di cui alla graduatoria gravata – nei termini innanzi chiariti – con indicazione nominativa degli stessi;
- un sunto del ricorso principale e del ricorso per motivi aggiunti;
- il testo integrale della presente ordinanza;

b) entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), parte ricorrente dovrà depositare nel fascicolo telematico del ricorso la prova dell'intervenuta pubblicazione, nei termini, del predetto avviso, che non dovrà essere comunque

rimosso dal sito web dell'amministrazione sino alla definizione del presente giudizio;

RITENUTO di poter compensare le spese di fase nei confronti del resistente Ministero in ragione della novità e della particolarità delle questioni trattate, mentre nulla si dispone con riguardo ai soggetti privati evocati in giudizio quali controinteressati, in quanto non costituiti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater):

- respinge la domanda cautelare;
- dispone l'integrazione del contraddittorio ai sensi e nei termini precisati in parte motiva.

Compensa le spese della fase cautelare nei confronti della parte resistente. Nulla spese nei confronti dei privati evocati in giudizio.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2026 con l'intervento dei magistrati:

Antonella Mangia, Presidente

Virginia Giorgini, Referendario, Estensore

Luigi Edoardo Fiorani, Referendario

L'ESTENSORE

Virginia Giorgini

IL PRESIDENTE

Antonella Mangia

IL SEGRETARIO

* * *

Tutto ciò premesso, i sottoscritti avv.ti Gianluigi Pellegrino (C.F. PLLGLG67T12H501S) e Giuseppe Panico (C.F. PNCGPP92S16L109Y), in qualità di difensori della dott.ssa Francesca Ritucci nel giudizio pendente innanzi al TAR Lazio – Roma, Sez. II-quater, R.G. 10590/2026, contro il Ministero della cultura, Dipartimento per l'Amministrazione generale, Direzione

generale Risorse umane e organizzazione, U.O. Progressioni trattamento giuridico del personale e ordinamento professionale, e nei confronti di Cristina Lemmi e Leda Avanzi

CHIEDONO

All'Amministrazione in intestazione, in adempimento dell'obbligo prescritto nella riportata ordinanza del Tar Lazio,

- di provvedere **con immediatezza e comunque entro il 05/12/2026**, nel rispetto dell'allegata ordinanza del Tar Lazio - che ha stabilito le modalità della notificazione per pubblici proclami - alla pubblicazione sul sito *web* istituzionale del prescritto avviso;
- di provvedere con immediatezza, affinché possa essere rispettato il termine fissato nella predetta ordinanza del deposito in giudizio nei successivi 10 giorni, a rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del presente avviso reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica", specificando la data in cui detta pubblicazione è avvenuta, trasmettendolo ai sottoscritti avvocati via PEC agli indirizzi in atti, di seguito riportati:

Avv. Gianluigi Pellegrino: gianluigi.pellegrino@pec.it

Avv. Giuseppe Panico: giuseppe.panico@firenze.pecavvocati.it

- di non rimuovere dal sito web dell'amministrazione la pubblicazione sino alla definizione del presente giudizio, così come disposto nella richiamata ordinanza.

Roma 19.11.2026

Avv. Gianluigi Pellegrino

Avv. Giuseppe Panico

GIUSEPPE PANICO
19/11/2026 17:26:39 UTC+0100